

**Provvedimento attuativo dell'art. 1 comma 1 della legge regionale 3 agosto 2010 n. 19*****1. Soggetti ammessi.***

I soggetti ammessi sono quelli indicati nell'art. 3 comma 1 lettera da a) ad e) del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446. Sono pertanto esclusi i soggetti indicati nella lettera e bis) del suddetto articolo.

Tale esclusione, di natura soggettiva, opera sia con riferimento all'attività istituzionale che alle eventuali attività commerciali resi da tali soggetti.

Per i soggetti di cui all'articolo 3 comma 1 lettera e) del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 si devono considerare i lavoratori a tempo indeterminato impiegati nell'attività commerciale e la deduzione spetta solo con riferimento all'incremento del numero di lavoratori dipendenti utilizzati nell'esercizio di tale attività.

In caso di lavoratori dipendenti impiegati anche nell'esercizio dell'attività istituzionale si considerano solo i lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato riferibili all'attività commerciale individuata in base al rapporto di cui all'articolo 10 comma 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.

Non rilevano ai fini degli incrementi occupazionali i trasferimenti di dipendenti dall'attività istituzionale all'attività commerciale.

***2. Requisiti per l'attribuzione della deduzione.***

Per usufruire della deduzione occorre che le imprese incrementino, **in uno dei tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2010**, il numero dei lavoratori assunti a tempo indeterminato.

Inoltre occorre che tali lavoratori siano impiegati nelle sedi produttive localizzate nella Regione Piemonte e abbiano il domicilio fiscale in uno dei comuni del Piemonte per tutto il periodo in cui si usufruisce dell'agevolazione.

Dal momento in cui si perde uno dei due requisiti, di cui sopra, cessa il diritto di usufruire della deduzione.

Si verifica un incremento occupazionale quando, al termine del periodo d'imposta agevolato, la differenza tra nuove assunzioni a tempo indeterminato e le cessazioni di lavoratori assunti con medesimo contratto, è positiva.

La deduzione può essere fruita solo con riferimento al numero dei lavoratori neo-assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che parziale, che al termine del periodo di imposta risultino in eccedenza rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto per i quali a diverso titolo sia cessato il rapporto di lavoro nel corso del periodo di imposta.

La deduzione fruibile per i lavoratori neoassunti sia full-time che part-time non può essere superiore al costo del lavoro sostenuto per ciascuno di essi.

Costituiscono "nuove assunzioni" anche le trasformazioni a tempo indeterminato dei rapporti di apprendistato, di inserimento e a tempo determinato.

Le imprese costituite nel 2010 o successivamente possono usufruire della deduzione in riferimento a tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato, nell'esercizio di costituzione sempre che l'incremento occupazionale non derivi dallo svolgimento di attività che assorbono anche solo in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti. Suddetta condizione deve essere soddisfatta anche con riferimento alle imprese già esistenti prima del 2010 e anche con riferimento ad altre operazioni societarie che determinano un incremento occupazionale.

Nel caso di imprese subentranti ad altre nella gestione di un servizio pubblico anche gestito da privati la deduzione spetta limitatamente all'incremento del numero di lavoratori dipendenti rispetto a quello dell'impresa sostituita.

### ***3. Determinazione della deduzione***

In sede di determinazione della deduzione spettante, il contribuente può scegliere discrezionalmente in relazione a quale dei dipendenti neo-assunti operare la deduzione; tale scelta dovrà essere mantenuta anche negli anni successivi

La deduzione, ai fini IRAP, è pari a 15.000 euro ( **30.000 euro per gli ultracinquantenni** ) per ogni dipendente neoassunto ed a condizione che lo stesso rapporto d'impiego non si interrompa. In caso di interruzione del singolo rapporto di lavoro la deduzione corrispondente non potrà essere fruita a partire dall'anno di imposta in cui è avvenuta la cessazione.

Qualora il lavoratore cessato, per cause non imputabili al datore di lavoro, venga sostituito con un nuovo lavoratore con contratto analogo al precedente, non si perde il diritto alla deduzione che verrà utilizzata a partire dal momento della nuova assunzione sino alla data in cui avrebbe avuto diritto in relazione al rapporto di lavoro cessato.

Il limite massimo di € 15.000 ( **30.000 euro per gli ultracinquantenni** ) va poi adeguato all'effettivo periodo di lavoro prestato nell'anno.

In caso di trasformazione di un contratto a tempo determinato e di apprendistato in un contratto a tempo indeterminato la deduzione spettante va rapportata al periodo di lavoro nell'anno in cui il rapporto di lavoro è stato intrattenuto a tempo indeterminato.

L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, a prescindere dall'ubicazione delle sedi legali e produttive dei soggetti considerati.

### ***4. Decorrenza***

La deduzione spetta per ciascun nuovo lavoratore assunto, che soddisfa i requisiti previsti per godere della agevolazione, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e può essere utilizzata per i tre anni successivi.

Se ad esempio l'incremento si verifica nell'anno 2013 la deduzione verrà utilizzata a partire dal 2014 sino al 2016.

### ***5. Fruizione***

Si tiene conto della deduzione spettante in sede di versamento a saldo dell'IRAP.

### ***6. Servizio di segnalazione***

E' istituito presso la Direzione Industria un registro dove vengono annotate le segnalazioni degli incrementi occupazionali da parte delle imprese.

Le segnalazioni vanno fatte semestralmente e comunque prima di usufruire del beneficio e costituiscono una sorta di prenotazione.